



COMITATO di sostegno al movimento Ultima Generazione **codice fiscale 92097290511**

Assemblea Straordinaria - Verbale

Il giorno 25 novembre 2025 alle ore 21:00, essendo andata deserta la prima convocazione del 24/11/2025 ore 7:00, si è riunito in seconda convocazione, per la sua Assemblea Straordinaria, il **Comitato di sostegno al movimento Ultima Generazione** tramite video-conferenza.

Sono presenti i sigg.ri promotori:

- Aldo Riboni – Presidente – in video conferenza
- Maurizio Mastrogiovanni - Tesoriere - in video-conferenza
- Giulio Giuli - promotore - in video-conferenza
- Simone Ficicchia – promotore - in video-conferenza
- Michele Giuli – promotore – in video conferenza
- Beatrice Costantino – promotrice - in video conferenza
- Giacomo Antonelli - promotore – in video conferenza

Il Presidente Aldo Riboni, constatata la presenza di 7 promotori su un totale di 7, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente Ordine Del Giorno:

1. Trasformazione del Comitato in Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni previste D.Lgs. 117/17 con conseguente revisione integrale e sostanziale dello Statuto possibilmente con decorrenza 01/01/2026.
2. Trasposizione degli attuali Promotori del Comitato in Soci dell'Ente del Terzo Settore
3. Definizione dell'elenco dei Volontari, che saranno trascritti nel registro apposito, e che coincidono con i nuovi Soci del costituendo Ente del Terzo Settore.
4. Determinazione del nome del nuovo ETS
5. Varie ed eventuali.

Prima di passare alla discussione dell'OdG il Presidente Aldo Riboni, assume la presidenza dell'Assemblea Straordinaria e chiama a fungere da Segretario il promotore Maurizio Mastrogiovanni, il quale accetta.

DISCUSSIONE SULL'OdG

1. **Trasformazione del Comitato in Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni previste D.Lgs. 117/17 con conseguente revisione integrale e sostanziale dello Statuto possibilmente con decorrenza 01/01/2026.**

Il Presidente prende la parola e spiega che questa trasformazione è motivata dalle possibilità offerte dagli Enti del Terzo Settore (possibilità per i donatori di detrarre/dedurre le proprie donazioni dalla dichiarazione dei redditi, possibilità di chiedere il versamento del 5 per mille, ecc) oltre che una maggiore possibilità di interfacciarsi con la PA per eventuali Bandi o attività congiunte. Inoltre, tramite la consulenza con il commercialista Arturo Federico, si è deciso di adottare la forma di "Altri enti" prevista dal Codice del Terzo Settore (art. 4).

Il Presidente spiega inoltre che la "trasformazione" avverrà "in continuità": ovvero la nuova Associazione ETS, proseguirà l'attività dell'attuale Comitato, mantenendo la validità degli organi sociali (Presidenza, Comitato Direttivo) e gli incarichi assegnati (Tesoriere)

Una volta soddisfatti i dubbi sollevati da alcuni promotori, il Presidente, chiede ai promotori se

hanno letto il nuovo Statuto fornito alcuni giorni prima. Dallo statuto manca solo il nome della nuova Associazione che sarà deciso in uno dei punti all'O.d.G. seguenti.

Ricevuto il consenso della lettura dello Statuto da parte di tutti i promotori presenti, il Presidente mette in votazione la trasformazione del Comitato di sostegno al movimento Ultima Generazione nella nuova Associazione ETS (nome da determinare) descritta dallo Statuto distribuito e letto dai promotori che rimane allegato a questo verbale.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

I promotori presenti, all'unanimità, si pronunciano affermativamente sulla votazione proposta.

Il Presidente comunica che il presente verbale e l'allegato Statuto saranno forniti al nostro commercialista Arturo Federico, affinché proceda al processo burocratico per attuare la trasformazione deliberata e la conseguente iscrizione al RUNTS possibilmente a partire dal 01/01/2026.

2. Trasposizione degli attuali Promotori del Comitato in Soci dell'Ente del Terzo Settore

Il Presidente chiede ai promotori presenti, se in occasione della Trasformazione di cui al punto n. 1. del presente O.d.G, qualcuno di loro intenda interrompere la propria disponibilità a servire come soci nella costituenda Associazione ETS.

Nessuno dei presenti promotori ha manifestato l'intenzione di interrompere la loro disponibilità e di conseguenza la costituenda Associazione ETS avrà come soci tutti i promotori del Comitato di Sostegno al movimento Ultima Generazione.

3. Definizione dell'elenco dei Volontari, che saranno trascritti nel registro apposito, e che coincidono con i nuovi Soci del costituendo Ente del Terzo Settore.

Premesso che per gli Enti del Terzo Settore, è prevista la figura del "VOLONTARIO" come colui che "svolge attività gratuita, personale e spontanea per fini di solidarietà", e che i Volontari degli ETS, devono essere iscritti su apposito registro ed assicurati, il Presidente chiede se fra i presenti promotori ve ne siano alcuni, che vorranno servire nella costituenda Associazione ETS anche come VOLONTARI.

A questa domanda rispondono positivamente i promotori:

- Giulio Giuli
- Giacomo Antonelli
- Maurizio Mastrogiovanni

Il Presidente informa quindi che nella costituenda Associazione ETS, le persone sopra elencate saranno iscritte nel registro dei volontari insieme ad eventuali altri che si offriranno in futuro.

4. Determinazione del nome del nuovo ETS

Ai promotori presenti era stato richiesto, in fase di convocazione, di effettuare una votazione su una tabella contenente n. 9 proposte di nomi per la costituenda Associazione ETS. I promotori che non avevano completato la votazione l'hanno completata durante la discussione di questo punto dell'O.d.G. Una volta completata la votazione, sono risultati vincitori a pari punteggio i seguenti tre nomi:

- Associazione Azione Clima ETS
- Associazione Radici e Futuro ETS
- Associazione Mutualità Ambiente Resistenza Etica ETS

Per poter selezionare quale di questi tre nomi doveva essere il nome della costituenda Associazione ETS, si è proceduto con una sorta di ballottaggio, che ha determinato la scelta finale del nome: **Associazione Radici e Futuro ETS**

Il Presidente, dichiara che il nome della costituenda Associazione ETS, in conformità con la scelta dei promotori, sarà

Associazione Radici e Futuro ETS

e procede seduta stante all'inserimento di questo nome nell'originale dello Statuto, che diventa definitivo e che sarà allegato a questo verbale.

5. Varie ed eventuali.

Nessun promotore ha proposto varie ed eventuali

Alle ore 21:45, non essendoci null'altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

ALLEGATI:

- Statuto approvato della costituenda **Associazione Radici e Futuro**

In fede

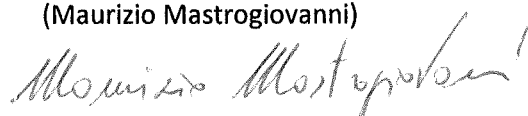
IL PRESIDENTE

(Aldo Riboni)



IL SEGRETARIO

(Maurizio Mastrogiovanni)



ACCORDO DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI FIRENZE
UFFICIO REGIONALE DI FIRENZE
ATTO N. 41/25
AL N. 3214 SERIE 3
ESATTI EURO 200
IL DIRETTORE 

STATUTO DELLA

ASSOCIAZIONE RADICI E FUTURO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

É costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e relative disposizioni di attuazione ovvero a seguito dell'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE RADICI E FUTURO" da ora in avanti denominata "associazione".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione al RUNTS nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'associazione ha sede attualmente in Arezzo

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

FINALITÀ E OGGETTO ASSOCIATIVO

Art. 4 – Finalità e oggetto associativo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in ottemperanza alle norme del Codice del Terzo Settore, l'associazione si propone di promuovere tutte le attività e le azioni mirate ad indurre in modo Nonviolento e pacifico, le istituzioni Italiane ad intraprendere azioni radicali per bloccare, laddove possibile, mitigare e ridurre gli effetti del cambiamento climatico, sulla contrazione della biodiversità, sulla concentrazione in atmosfera di gas climalteranti, sugli eventi climatici eccezionali, sulla siccità e sulle inondazioni e sugli effetti sociali conseguenti.

Le finalità di cui sopra saranno realizzate tramite lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l'associazione, sia direttamente che tramite terzi ovvero in rapporto convenzionato con enti pubblici e privati, potrà, sia all'estero che in Italia:

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53, E

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ LE ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA

- favorire la formazione professionale dei propri associati tramite appositi corsi utili ad elevare il livello competenze e professionalità sui temi istituzionali dell'associazione;

- promuovere e/o realizzare attività di formazione, formazione qualificata e specializzata, riqualificazione ed aggiornamento, tutoraggio al fine di promuovere una cultura della sostenibilità sia in ambito aziendale, economico e sociale con lo scopo di sviluppare

a. le competenze professionali del personale docente, universitario ed in genere del personale scolastico;

b. le competenze professionali di dirigenti aziendali, lavoratori autonomi e di in genere ogni tipo di lavoratore con particolare riguardo alle donne e madri ed ai giovani;

- progettare, organizzare e gestire percorsi educativi e di *counseling* relativi alla gestione delle relazioni umane, ai processi comunicativi, al *problem solving*, alla gestione dei conflitti, allo sviluppo dell'*empowerment*, dell'autostima, della creatività e delle dinamiche di gruppo;

INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E ALL'UTILIZZAZIONE ACCORTA E RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI, CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ, ESERCITATA ABITUALMENTE, DI RACCOLTA E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI URBANI, SPECIALI E PERICOLOSI, NONCHÉ ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, AI SENSI DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 281;

- promuovere la realizzazione di progetti ed attività dirette alla difesa e valorizzazione del territorio nazionale attraverso la gestione di problematiche e/o risorse ambientali al fine di assicurare una sostenibilità ambientale di ogni attività produttiva;

- Ideare, promuovere e realizzare progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili e l'installazione di impianti fotovoltaici senza consumo di suolo, nel rispetto del paesaggio;

- Ideare, promuovere e realizzare progetti per la difesa e valorizzazione del territorio, dell'agrobiodiversità e delle produzioni agroalimentari tipiche, anche mediante il recupero delle filiere tradizionali e zootecniche;
- sostenere le aziende agricole biologiche nell'accesso a strutture produttive, commerciali, logistiche e a servizi formativi e di accompagnamento;
- sensibilizzare e formare giovani e adulti alla salvaguardia ambientale attraverso interventi nelle scuole, laboratori didattici, incontri pubblici e gruppi di lavoro;

INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DEL DECRETO

LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

- progettare, organizzare e gestire biblioteche e/o archivi multimediali, archivi storici, ecomusei e musei diffusi, spazi di documentazione sulla storia del mondo rurale, delle arti e mestieri al fine di scoprire il rapporto uomo natura valorizzare le finalità istituzionali dell'associazione;
- ideare, promuovere, sostenere e realizzare progetti e/o attività dirette alla valorizzazione dei mestieri ed arti tradizionali del territorio locale ivi compreso il recupero produttivo di tradizioni manifatturiere e artigianali locali;

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività didattica e formativa professionale, universitaria e post universitaria quali master di primo o di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post laurea triennale e magistrale afferenti alle finalità associative;
- collaborare con istituzioni accademiche universitarie e di ricerca per realizzare studi o ricerche sull'attività dell'associazione al fine di promuoverne la replicabilità e diffonderne l'esperienza e le buone pratiche sui temi e progetti sviluppati dall'associazione;

RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE

- promuovere, progettare, organizzare, realizzare qualsiasi progetto e/o attività di studio, di ricerca, di documentazione, anche in collaborazione con Istituti di ricerca e studio sui temi sui temi afferenti alle finalità associative;

- promuovere, progettare, organizzare e realizzare qualsiasi progetto e/o attività di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione e di buone pratiche inerenti le tematiche associative;

- promuovere, progettare, organizzare e realizzare progetti e/o attività di creazione e gestione di banche dati, centri di documentazione con inerenti le tematiche associative;

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, INCLUSE ATTIVITÀ, ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione un polo culturale e più in generale di progetti e/o attività culturali quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni, incontri, corsi residenziali e non, seminari, tavole rotonde, workshop, corsi sui temi afferenti alle finalità associative;

- progettare, organizzare e gestire mostre, spettacoli, eventi, feste e momenti di svago ivi compreso le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione progetti e/o attività di produzione e commercializzazione di prodotti editoriali cartacei e/o digitali ovvero, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicazione di cataloghi, riviste, libri, saggi, ivi compresi gli atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione progetti e/o attività di produzione e commercializzazione di prodotti sonori, audiovisivi e multimediali;

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO

- promuovere, progettare, realizzare, organizzare progetti ed attività riconducibile al

Turismo Responsabile, Sociale e Sostenibile ivi compreso l'organizzazione viaggi, visite di studio a luoghi e realtà promotrici di un modo di vivere sostenibile ed ecocompatibile;

- organizzare e realizzare campi di lavoro, attività di volontariato accoglienza e formazione di volontari in servizio civile nazionale o servizio volontario europeo;

- assistenza progettuale e promozione di centri di ospitalità, ostelli, rifugi, case per ferie, campeggi, agricampeggi, agriturismi in genere ogni altra struttura turistico ricettiva, ricreativa e di ospitalità rivolta a realizzare un turismo responsabile, sostenibile e sociale;

- ~~promuovere e/o gestire viaggi di istruzione e conoscenza, scambi culturali ivi compresi i gemellaggi attraverso la realizzazione di collaborazioni tra/con istituzioni scolastiche, formative e universitarie italiane, europee ed estere ivi compreso la realizzazione di progetti di scambi di buone pratiche, di scambi culturali e di tirocini formativi;~~

SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DEI LAVORATORI E DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA C), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106

- ideare, organizzare, realizzare e gestire progetti e/o attività dirette all'inserimento di categorie deboli (disabili, donne e giovani in difficoltà, immigrati, ex-detenuiti, ex-tossico dipendenti in riabilitazione, ecc.) attraverso la realizzazioni delle attività statutarie;

- ideare, organizzare, realizzare e gestire progetti e/o attività dirette all'inserimento dei giovani neodiplomati o neolaureati nel mondo del lavoro, anche individuando nuove figure professionali o settore di attività;

- ideare, organizzare, realizzare e gestire progetti e/o attività diretta all'orientamento degli studenti al mondo del lavoro attraverso collaborazione con le istituzioni

INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, INCLUSE LE BANCHE DEI TEMPI DI CUI ALL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 8 MARZO

2000, N. 53, E I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 266, DELLA LEGGE 24

DICEMBRE 2007, N. 244

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti di solidarietà e/o di attività dirette a ricreare un tessuto sociale basato sulla solidarietà e sul senso di comunità, attraverso banche del tempo, GAS-Gruppi di Acquisto Solidale, il rafforzamento delle aree naturali economiche (mercati, botteghe diffuse);
- promuovere modi di consumo e di produzione sostenibile mediante la realizzazione, organizzazione e gestione di azioni dimostrative, campagne di raccolta firme, di mobilitazione non violenta ed in genere di qualsiasi iniziativa, progetto ed attività diretta a sensibilizzare e coinvolgere l'opinione pubblica sui temi associativi;
- progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività dirette alla promozione di processi decisionali partecipati e condivisi ed in genere qualunque forma di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza attiva;
- Sostenere e diffondere la tutela dei diritti umani, civili e dei consumatori, contrastando ogni forma di discriminazione e promuovendo le pari opportunità, anche attraverso l'assistenza e la tutela giurisdizionale delle vittime;

RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

- Promuovere, ideare e gestire progetti finalizzati alla riqualificazione e alla gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, per restituirli alla fruizione collettiva attraverso le attività istituzionali.

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione inoltre potrà:

- collaborare a qualsiasi livello, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con la Pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;
- collaborare a qualsiasi livello con altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi;

- promuovere la costituzione di associazioni e cooperative, i cui scopi siano simili a quelli della Associazione, nonché di società commerciali i cui utili siano destinati al finanziamento della Associazione;

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Inoltre, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale - organizzando, anche in modo continuativo, campagne di raccolta fondi, iniziative di crowdfunding, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

L'associazione potrà svolgere qualsiasi attività commerciale, produttiva ed in genere economica purché accessorie, marginale e secondaria alle finalità statutarie e nei limiti della legislazione sugli Enti del Terzo Settore. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà aderire ad altre Associazioni, Coordinamenti ed Unioni, reti nazionali e internazionali con finalità analoghe e/o affini alle proprie.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

SOCI

Art. 5 – Requisiti dei Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo

stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono essere ammessi come soci sia le persone fisiche, anche minorenni purché dietro consenso di chi esercita la podestà genitoriale, sia le persone giuridiche, mediante inoltro di domanda scritta al Consiglio Direttivo che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente e/o altro consigliere appositamente delegato dal Consiglio stesso. Il rilascio della tessera sociale a firma del Presidente costituisce prova dell'ammissione a socio.

La delibera deve essere presa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci, possono essere:

Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci fruitori

Sono soci fruitori le persone fisiche che usufruiscono dell'assistenza e del sostegno dell'associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una quota associativa simbolica stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell'Associazione e si siano distinte per parere del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile.

Soci sostenitori o promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 6 – Diritti ed Obblighi dei soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione secondo le modalità eventualmente previste da un regolamento interno e comunque entro 15 giorni dalla richiesta.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art. 8 – Recesso del socio

Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art. 9 – Esclusione del socio

Il socio dell'associazione può essere escluso per i seguenti motivi:

- non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi ovvero alimenti e provochi dissapori e contrasti con gli altri soci, anche attraverso l'incitamento all'odio, il razzismo, la diffamazione ed in genere con attacchi personali e/o la mancanza del rispetto reciproco;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

- chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

e in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Per i soci che non rinnovano la quota associativa entro il 15 gennaio, salvo proroga deliberata dal Consiglio Direttivo, l'esclusione per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione.

I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con PEC o con lettera raccomandata a.r. dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della delibera di esclusione. Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente e automaticamente da tale carica

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 10 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno a titolo esemplificativo costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;

– da eventuali proventi derivanti da attività associative;

– da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi, anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;

– contributi di organismi internazionali;

– entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

– beni mobili ed immobili;

– da sovvenzioni, donazioni, lasciti o successioni;

– da eventuali contributi straordinari;

– dagli avanzi di gestione;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea dei soci,
2. il Consiglio direttivo;
3. il Collegio dei revisori – se nominato ovvero se obbligato per legge -;

4. il Presidente;

5. il Segretario;

6. Il Tesoriere

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 – L'Assemblea dei Soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se obbligo di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati secondo quanto previsto all'art. 9 del presente statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò

delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano o a mezzo fax e posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 14 – Svolgimento dell'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro socio delegato dal Presidente oppure da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo

impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a nove. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate che abbiano svolto per almeno due anni attività di volontariato nell'associazione, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ove consentito dalla legge, qualora venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento

dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre gli compete:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e/o a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Svolgimento del Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia garantita la possibilità di confronto attraverso il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di intervento dei singoli consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente del consiglio direttivo, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Inoltre le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione

scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più membri del Consiglio di direttivo e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Art. 19 – Giunta Esecutiva

È data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza semplice dei suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dal Vice – Presidente e Tesoriere ai quali può delegare proprie attribuzioni.

Opera solo in casi straordinari e per deliberare su situazione di urgenza dove non è possibile convocare l'intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare il suo operato.

IL TESORIERE

Art. 20 – Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

IL SEGRETARIO

Art. 21- Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 22 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente, al quale compente ogni sua attribuzione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 23 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 – Esercizio Sociale

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Inoltre, l'associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Dipendenti - Collaboratori e volontari

Art. 25 – Dipendenti, collaboratori e volontari

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale

dipendente. Pertanto potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile.

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 26 – Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria secondo le norme previste del

presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana.

SCIoglimento

Art. 27 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto , previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ovvero ad altri enti previsti dalla legislazione vigente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

NORME FINALI

Art. 28 – Libri associativi

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 29 – Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Alberto Ricci

Maurizio Montepischione



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 11/12/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TzM, serie 3, numero 3214

data di stipula: 28/11/2025

ident.vo telematico: TzM25L003214000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92097290511

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92097290511				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24